

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**R.D. 1368 del 1941**  
**Titolo VI - Disposizioni transitorie**

### **Art. 200 Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore**

Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo di ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.

Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell'articolo 173 del Codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del Codice.